

PROPOSTA EMENDAMENTO

ART. 11 DEL D.L. N. 215/2023 – A.C. 1633

(CD. “DECRETO MILLEPROROGHE 2024”)

L’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, desidera sottoporre alla Vostra attenzione la seguente questione, la quale si palesa di assoluta importanza per la crescita professionale di numerosissimi giovani praticanti avvocati:

Premesso

- che in data 31.12.2012 è stata promulgata la legge n. 247, recante la “*Nuova Disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense*”, entrata in vigore il 02.02.2013;
- che la predetta legge prevede agli artt. 46 e ss., recanti disposizioni in materia di “*Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato*”, l’introduzione di nuove e diverse modalità d’esame per l’abilitazione alla professione. Nello specifico prevede tre prove scritte consistenti nella redazione di un parere in materia civile, un parere in materia penale e un atto giudiziario da svolgere alternativamente in materia civile, penale o amministrativa (con il solo ausilio dei testi privi di commenti e citazioni giurisprudenziali) ed una prova orale che prevede la conoscenza dell’ordinamento e deontologia forensi, del diritto civile, del diritto penale, del diritto processuale civile, del diritto processuale penale, nonché di altre due materie scelte preventivamente dal candidato;
- che l’art. 49 della richiamata Legge Professionale ha previsto un regime transitorio di anni due per l’entrata in vigore della detta disciplina;
- che tale termine è stato tuttavia di anno in anno prorogato secondo quanto disposto dall’art. 2-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, dall’art. 10, comma 2-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 e, successivamente, dall’art. 2, comma 3-quater, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108; dall’art. 8, comma 4-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 ed infine dall’art. 8, comma 4-ter, lettera b) del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14;

- che il Legislatore, modificando per ben nove anni di seguito l'art. 49, ha implicitamente ammesso la necessità di rivedere le modalità d'esame d'abilitazione, previste al momento dell'emanazione della Legge Professionale;
- che ad oggi appare ancora più evidente che tale tipo di esame, così come disciplinato dalla Legge Professionale sia da ritenersi superato e poco funzionale, sol se si considera che:
 - a) a partire dal 1° aprile 2022, è entrata in vigore l'obbligatorietà della partecipazione del corso di formazione organizzato dalle Scuole Forensi, secondo quanto disciplinato dal D.M. 17/2018. La frequenza obbligatoria del corso, di durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio prevede prove intermedie ed esame finale, che si pongono come propedeutiche all'iscrizione all'esame di abilitazione;
 - b) con l'articolo 4 *quater* della legge 3 luglio 2023, n. 87, che ha convertito con modificazioni il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, è stata prevista per la sessione dell'anno 2023, ancora in corso, una diversa modalità di svolgimento dell'Esame di Stato che si sostanzia in una prova scritta (atto giudiziario) ed in un orale trifasico, con la risoluzione di un caso pratico ed un colloquio su materie di diritto sostanziale, processuale e sull'ordinamento e deontologia forense;
- che alla luce del diverso quadro normativo e regolamentare formativo che attualmente regola la pratica forense – frutto, invero, di interventi stratificatesi nel tempo senza, forse, un coordinamento logico – ed in ragione del consolidamento di modalità di preparazione differenti rispetto al passato (tali ultime conseguenza della disciplina emergenziale), appare evidente che il “ritorno” alla modalità prevista dall'attuale Legge Professionale non appare ragionevole e, oltretutto, genera confusione tra i candidati costretti, per l'ennesima volta, a rimodulare correttamente lo studio secondo quanto previsto dell'art. 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- che non da ultimo occorre ricordare che in occasione dell'ulteriore sessione del XXXV Congresso Nazionale Forense (tenutasi a Roma in data 15-16 dicembre 2023) è stata approvata la mozione n.72, in materia di accesso alla professione, finalizzata a riformare la disciplina sull'esame di abilitazione alla professione di avvocato in direzione completamente opposta. Tale deliberato congressuale prevede infatti un esame di Stato che, sulla falsa riga del modello attualmente previsto per la sessione 2023, si sostanzia in una prova scritta (atto giudiziario) ed in un orale trifasico, con la risoluzione di un caso pratico ed un colloquio su materie di diritto sostanziale, processuale e sull'ordinamento e deontologia forense;

- che lo stesso Congresso Nazionale Forense ha deliberato l'istituzione di una "costituente" composto da tutte le componenti dell'avvocatura (CNF, OCF, associazioni maggiormente rappresentative, etc.) per formulare una proposta di riforma della Legge Professionale forense, ivi compresa la disciplina dell'accesso alla professione nella direzione indicata dalla richiamata mozione n. 72;
- che, a parere della nostra associazione ed in attesa dell'adozione di una modifica normativa che preveda l'adeguamento, l'aggiornamento e l'ottimizzazione della disciplina in tema di esame d'abilitazione, si rende quindi necessaria una proroga del suddetto regime transitorio.

Tanto premesso, l'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, segnala l'opportunità e, anzi, la necessità di inserire all'interno del cd. "Decreto Milleproroghe 2024", recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, un emendamento avente ad oggetto la previsione di un'ulteriore proroga del regime transitorio previsto per l'anno 2023 per l'esame di abilitazione alla professione forense.

L'AIGA, pertanto,

PROPONE

di inserire all'articolo 11 del D.L. n. 215/2023 – A.C. 1633 (cd. "Decreto milleproroghe 2024") un apposito comma del seguente tenore:

“**all'art. 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.247** le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni”

“all'art. 4 *quater* della legge 3 luglio 2023, n. 87, che ha convertito con modificazioni il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, le parole “limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023”, siano sostituite dalle seguenti: “limitatamente alle sessioni da indire per l'anno 2023 e per l'anno 2024”.

Roma, 15 gennaio 2024

Il presidente

Carlo Foglieni



Il presente documento è stato elaborato dalla Consulta Nazionale dei Praticanti dell'AIGA, rappresentata dal componente della Giunta Nazionale Roberto Scotti, e dal Dipartimento di Accesso alla Professione, coordinato da Giulia Pesce.